

Class. 6.3 Fascicolo 2020.2.43.44

Spettabile

Comune di San Pellegrino Terme
Viale Papa Giovanni XXIII, 20
24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)
Email:
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : Comune di San Pellegrino Terme. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). Rif.prot. n. 1.2020.0013829 del 02/11/2020, prot. arpa n. 150183 del 02/11/2020.

In allegato si trasmette il contributo di cui all'oggetto.
A disposizione per delucidazioni e chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il responsabile della UO
Dott. Geol. PAOLO PERFUMI

Allegati:

File scoping variante generale San Pellegrino Terme.pdf

Responsabile del procedimento: Dott. Geo. Paolo Perfumi tel: 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Referente dell'istruttoria: Dott. ssa Chiara Andriani tel.: 0354221.894 mail: c.andriani@arpalombardia.it

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Comune di San Pellegrino Terme. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). |
|----------|---|

Con nota del Comune di San Pellegrino Terme prot. n. 1.2020.0013829 del 02/11/2020, prot. arpa n. 150183 del 02/11/2020 è pervenuta la comunicazione di convocazione della prima conferenza inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

La comunicazione riguardava anche la messa a disposizione, nel sito web regionale SIVAS e nel sito web comunale, del documento di scoping relativo al procedimento, il quale risultava aggiornato nel sito web regionale SIVAS al 02/11/2020.

Come ARPA Lombardia in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro rapporto ambientale e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pur tuttavia rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) è sempre opportuno fornire un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le correzioni che saranno introdotte.

Suggerimenti per la stesura del Rapporto ambientale.

Si chiede di procedere nel rapporto ambientale ad un aggiornamento sintetico del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunali rispetto a quanto a suo tempo esaminato per il PGT vigente puntando l'attenzione, per ciascun aspetto conoscitivo pertinente (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso, rifiuti, etc.), sull'esposizione delle eventuali modifiche quantitative e/o qualitative intervenute e sulle eventuali criticità intervenute rispetto a quando è stata fatta la Valutazione Ambientale Strategica del PGT.

Si devono inoltre evidenziare le eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione. San Pellegrino Terme presenza diverse zone non ricomprese nell'agglomerato servito da pubblica fognatura, a sua volta collegata ad impianto di depurazione, e pertanto, **opportunamente, si propone al Comune di evitare previsioni di interventi edilizi in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando, ove possibile, eventuali previsioni pregresse.**

Si ricorda che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, **i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.**

Nel documento di scoping vi sono riferimenti ad esiti di monitoraggio delle azioni di Piano risalenti alla fase di scoping della VAS del PGT vigente e si manifesta l'intenzione di cogliere l'occasione della VAS di questa variante generale per popolare nuovamente alcuni indicatori, al fine di poter effettuare le opportune valutazioni e orientare le scelte in corso (pag. 29).

A sostegno di tale intenzione, si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «**le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione**».

Si chiede di prevedere un paragrafo specifico del rapporto ambientale o della relazione di variante nel quale delineare lo **stato di fatto del PGT vigente**: ambiti di trasformazione attuati, non attuati, etc, PA del Piano delle Regole e Piano dei Servizi attuati, non attuati, etc.

Si chiede inoltre di prevedere un paragrafo specifico del rapporto ambientale, e/o della relazione del Documento di Piano, nel quale si delinei, mediante un quadro sinottico, lo **stato di progetto degli ambiti di trasformazione** del PGT vigente e cioè è opportuno indicare se essi sono da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici degli ambiti di trasformazione, si proceda, nel quadro sinottico, ad un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post variante.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi/l'aggiornamento delle *caratteristiche ambientali* (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale e delle aree di trasformazione confermate. Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di San Pellegrino Terme (es. presenza zone di tutela e rispetto dei pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica, classe della zonizzazione acustica, etc.).

La medesima analisi esaustiva di cui sopra inerente a "...*le caratteristiche ambientali... delle aree significativamente interessate...*" dovrebbe essere condotta per le opzioni di dimensioni più significative nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di questa specifica variante.

Può essere funzionale, per l'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, la redazione all'interno del rapporto ambientale di schede puntuali in cui, mediante check-list, si valutino tutte le criticità sopra elencate.

Si rammenta che a seguito di modifica dell'art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. anche le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono comunque da assoggettare, come minimo, a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e quindi devono essere analizzate dal punto di vista della loro sostenibilità.

Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.

Nella variante generale si ritiene utile aggiornare l'individuazione, e se del caso la localizzazione su cartografia, delle eventuali superfici soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale.

In merito ai siti da inserire in cartografia nel PGT si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348-Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

A seguito di varianti pregresse esaminate dallo scrivente Ente si è giunti a conoscenza che il Comune di San Pellegrino Terme ha rivisto recentemente la propria componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT,

effettuando proposte di modifica dei dissesti PAI e proposte di modifica delle fasce di esondazione del PGRA.

Si chiede, nel futuro rapporto ambientale della variante generale, di informare sullo stato procedimentale di dette proposte di modifica, dato atto che le stesse necessitano di assenso da parte delle autorità preposte.

Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Riduzione del consumo di suolo.

Preme evidenziare che l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il **13 marzo 2019** con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019), implica che **i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo** (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli.

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente **Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019** prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il limite che si può cogliere in questa norma è che non viene fissata l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le varianti urbanistiche fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di San Pellegrino Terme di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero, fermo restando che tali recuperi possano usufruire di infrastrutture fognarie ed acquedottistiche adeguate.

Censimento edifici con criticità.

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019): **nel futuro rapporto ambientale si chiede di informare in merito agli esiti del suddetto censimento nell'ambito del territorio comunale**, da svolgere, allo stato attuale, entro il 31/12/2020 (art. 28 L.R. 18/2020).

È prevista anche l'individuazione di eventuali ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Vincoli.

Si chiede che nelle tavole della variante venga se del caso aggiornata la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale siano indicate le diverse tavole di riferimento per l'analisi di tutti i vincoli insistenti sul territorio.

Si ricorda il vincolo che insiste nella zona attorno ai depuratori e cioè quello dato dalla fascia di inedificabilità di 100 metri a partire da ogni punto del perimetro dell'area di pertinenza di ciascun impianto di depurazione (Delib. del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977).

Si ricorda che nel territorio di San Pellegrino Terme vi sono linee elettriche ad alta tensione.

Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) degli elettrodotti, meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto, da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05, dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate.

Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria solo qualora significative.

Su ricorda che nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Inquinamento Luminoso.

Si segnala che è stata promulgata una nuova legge regionale e cioè la L.R. 31 del 5 ottobre 2015 che abroga le leggi precedenti.

Se ne richiamano di seguito i contenuti principali:

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con Dgr nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Non è noto se il Comune di San Pellegrino Terme sia dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC o di DAIE. L'eventuale carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale: ove non già provveduto **si dovrà quindi prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso** della pubblica illuminazione e non solo. Tali documenti andranno corredati di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

Risparmio della risorsa idrica.

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede l'**obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

In merito a questo obbligo si ritiene che esso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di nuove edificazioni, ad esempio, di tipo direzionale, commerciale, logistico, cioè senza emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche. Negli ultimi anni si sono verificati **lunghi periodi di siccità** che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica potabile.

Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di **prevenire la penuria d'acqua potabile**, oltre che con il recupero delle perdite di rete, attraverso la predisposizione nei nuovi edifici di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle suddette acque piovane.

Ove non già provveduto, un richiamo, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, **all'obbligo** di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture può risultare utile al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

Reti Ecologiche.

Non è noto se il Comune di San Pellegrino Terme sia già dotato di un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC).

Gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

1. fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
2. fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
3. fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

Si fa presente al Comune di San Pellegrino Terme che ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) completa ed efficace servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Lo studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di **misure ad hoc, non generiche**, per il suo mantenimento o per la sua implementazione (es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

L'elaborazione della REC richiede risorse economiche: affinché tali risorse siano spese in modo da raggiungere un efficace risultato è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di **idonee figure professionali** in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Qualora il Comune possa disporre delle risorse finanziarie necessarie, si propone di cogliere l'occasione di questa variante per individuare, ove non già provveduto, un progetto di REC attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche efficaci per il territorio in esame.

Valutazione d'Incidenza (VInCA).

A pag. 13 del documento di scoping viene riportato che "...*Pur non essendoci diretta interferenza fra gli orientamenti iniziali della variante del PGT vigente e i Siti Rete Natura 2000, si ritiene opportuno in fase di redazione del Rapporto Ambientale procedere con la fase di Screening della Valutazione di Incidenza, come già fatto in fase di redazione del PGT vigente...*".

A tale proposito si coglie l'occasione per rendere noto, per opportuna conoscenza, che con Intesa del 28.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)** - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, le quali plausibilmente entro fine anno 2020 saranno recepite a livello regionale, costituendo di fatto un nuovo riferimento metodologico da seguire, anche per la fase di screening.

Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici.

La Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonera i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati. Tuttavia, il dato di fatto che una legge dello Stato ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è in generale, e al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, quello di rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale (grazie all'effetto dell'ombreggiatura e dell'evapotraspirazione degli alberi e arbusti), l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica), prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e l'aumento delle aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, anche circoscritte, grazie all'ombreggiatura e l'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo¹ e rendere i centri abitati più resilienti ai cambiamenti climatici.

Il Comune di San Pellegrino Terme, pur essendo inserito in un contesto montano, e quindi meno critico dal punto di vista climatico, reso edotto in merito, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

¹ Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:

<http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

Superfici permeabili o drenanti.

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree **a verde profondo** e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel **Regolamento Edilizio-tipo nazionale**, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695). Per le definizioni, quali quella di superficie permeabile, incidenti sulle previsioni dimensionali urbanistiche, il recepimento va effettuato entro la prima revisione complessiva di tutti gli atti di PGT. Si ricorda pertanto di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare, se del caso, il PGT di San Pellegrino Terme, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie permeabile del Regolamento Edilizio Tipo nazionale.

Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile.

Il Comune di San Pellegrino Terme è inserito in **zona C a bassa criticità idraulica** in base al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Nel documento di scoping non vi sono menzioni al **Documento Semplificato del Rischio Idraulico** previsto dall'art.14 comma 2 del regolamento regionale suddetto.

Si ricorda, ove non già provveduto, che i tempi concessi per la redazione del Documento, ai sensi dell'art. 14 comma 4, risultano trascorsi.

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene gli elementi definiti nell'art. 14 comma 8 del regolamento regionale n.7/2017 e smi.

Mobilità sostenibile.

Allo scrivente Ente pervengono per conoscenza istanze, da parte di aziende dislocate nel territorio provinciale, indirizzate in via prioritaria alle amministrazioni comunali, volte a sollecitare quest' ultime a realizzare più piste ciclabili per poter raggiungere in bici i luoghi di lavoro.

Nell'ottica di contenere l'inquinamento atmosferico, la mobilità ciclopedonale dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, peraltro, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori.

Si segnala la **L. 11/01/2018 n.2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"**. All'interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l'art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di **stalli per le biciclette** destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che sono stati pubblicati anche il **D.Lgs. 257/2016** e **D.Lgs. 48/2020**. Questi decreti contengono le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

È quindi opportuno che il Comune sia edotto in merito a quanto sopra per predisporre al meglio gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di queste norme.

Distanze da allevamenti.

Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare vigono le distanze di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

Coerenza con altri strumenti pianificatori.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani pertinenti con cui dovrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni nuove o riconfermate della variante generale:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d'Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Piano Urbano del Traffico;
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e Consortile;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano d'Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

La coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica.

Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n.VII/9776 del 12/07/2002 non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 e-mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894 e-mail: c.andriani@arpalombardia.it

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Comune di San Pellegrino Terme. Contributo reso nell'ambito della fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). |
|----------|---|

Con nota del Comune di San Pellegrino Terme prot. n. 1.2020.0013829 del 02/11/2020, prot. arpa n. 150183 del 02/11/2020 è pervenuta la comunicazione di convocazione della prima conferenza inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

La comunicazione riguardava anche la messa a disposizione, nel sito web regionale SIVAS e nel sito web comunale, del documento di scoping relativo al procedimento, il quale risultava aggiornato nel sito web regionale SIVAS al 02/11/2020.

Come ARPA Lombardia in questa fase si fornirà un contributo sottolineando gli aspetti che, a parere dello scrivente Ente, dovranno essere approfonditi nel futuro rapporto ambientale e nella stesura della proposta di variante generale.

Tali aspetti potrebbero non essere esaustivi dell'analisi che sarà effettuata nelle fasi successive del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pur tuttavia rappresentano un apporto iniziale che viene reso al Comune per l'impostazione della variante.

Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.

Nel rapporto ambientale o in altro elaborato (es. relazione di variante) è sempre opportuno fornire un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire ai soggetti competenti in materia ambientale, e non solo, di comprendere al meglio le correzioni che saranno introdotte.

Suggerimenti per la stesura del Rapporto ambientale.

Si chiede di procedere nel rapporto ambientale ad un aggiornamento sintetico del quadro conoscitivo e del quadro ambientale comunali rispetto a quanto a suo tempo esaminato per il PGT vigente puntando l'attenzione, per ciascun aspetto conoscitivo pertinente (es. demografia, mobilità sostenibile, edificazione, etc.) e per ciascuna matrice ambientale/ vulnerabilità (biodiversità, acqua, aria, suolo, fattori climatici, rumore, inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso, rifiuti, etc.), sull'esposizione delle eventuali modifiche quantitative e/o qualitative intervenute e sulle eventuali criticità intervenute rispetto a quando è stata fatta la Valutazione Ambientale Strategica del PGT.

Si devono inoltre evidenziare le eventuali criticità puntuali inerenti ai servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione. San Pellegrino Terme presenza diverse zone non ricomprese nell'agglomerato servito da pubblica fognatura, a sua volta collegata ad impianto di depurazione, e pertanto, **opportunamente, si propone al Comune di evitare previsioni di interventi edilizi in aree tuttora prive di fognatura e collegamento ad impianto di depurazione, stralciando, ove possibile, eventuali previsioni pregresse.**

Si ricorda che, in base all'art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato "PTUA 2016", per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato, **i Comuni hanno l'obbligo, preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito.**

Nel documento di scoping vi sono riferimenti ad esiti di monitoraggio delle azioni di Piano risalenti alla fase di scoping della VAS del PGT vigente e si manifesta l'intenzione di cogliere l'occasione della VAS di questa variante generale per popolare nuovamente alcuni indicatori, al fine di poter effettuare le opportune valutazioni e orientare le scelte in corso (pag. 29).

A sostegno di tale intenzione, si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, «**le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione**».

Si chiede di prevedere un paragrafo specifico del rapporto ambientale o della relazione di variante nel quale delineare lo **stato di fatto del PGT vigente**: ambiti di trasformazione attuati, non attuati, etc, PA del Piano delle Regole e Piano dei Servizi attuati, non attuati, etc.

Si chiede inoltre di prevedere un paragrafo specifico del rapporto ambientale, e/o della relazione del Documento di Piano, nel quale si delinei, mediante un quadro sinottico, lo **stato di progetto degli ambiti di trasformazione** del PGT vigente e cioè è opportuno indicare se essi sono da intendersi riconfermati, stralciati o modificati dalla variante. Nel caso di modifiche degli indici urbanistici degli ambiti di trasformazione, si proceda, nel quadro sinottico, ad un raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post variante.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale venga puntualmente effettuata l'analisi/l'aggiornamento delle *caratteristiche ambientali* (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06) delle aree oggetto di modifica/nuova introduzione nell'ambito della proposta di variante generale e delle aree di trasformazione confermate. Per caratteristiche ambientali s'intendono le peculiarità ambientali derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di San Pellegrino Terme (es. presenza zone di tutela e rispetto dei pozzi ad uso potabile acquedottistico, fasce di rispetto cimiteriale, impianti sportivi adiacenti, zone a traffico intenso, allevamenti adiacenti, presenza di elementi di tutela nell'ambito delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale, presenza di fasce di rispetto del reticolo idrico minore, consortile e principale, presenza di elettrodotti, aree interessate da fenomeni alluvionali censiti nel PGRA o noti all'Amministrazione Comunale, prossimità ad impianti soggetti ad Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), di trattamento rifiuti, presenza/assenza di servizi di acquedotto e fognatura, classe di fattibilità geologica, classe della zonizzazione acustica, etc.).

La medesima analisi esaustiva di cui sopra inerente a "...*le caratteristiche ambientali... delle aree significativamente interessate...*" dovrebbe essere condotta per le opzioni di dimensioni più significative nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di questa specifica variante.

Può essere funzionale, per l'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate, la redazione all'interno del rapporto ambientale di schede puntuali in cui, mediante check-list, si valutino tutte le criticità sopra elencate.

Si rammenta che a seguito di modifica dell'art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. anche le varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi sono comunque da assoggettare, come minimo, a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e quindi devono essere analizzate dal punto di vista della loro sostenibilità.

Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati.

Nella variante generale si ritiene utile aggiornare l'individuazione, e se del caso la localizzazione su cartografia, delle eventuali superfici soggette ad indagine preliminare, caratterizzazione e bonifica presenti nel territorio comunale, al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di pianificazione territoriale.

In merito ai siti da inserire in cartografia nel PGT si ricorda quanto definito al punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348-Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

A seguito di varianti pregresse esaminate dallo scrivente Ente si è giunti a conoscenza che il Comune di San Pellegrino Terme ha rivisto recentemente la propria componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT,

effettuando proposte di modifica dei dissesti PAI e proposte di modifica delle fasce di esondazione del PGRA.

Si chiede, nel futuro rapporto ambientale della variante generale, di informare sullo stato procedimentale di dette proposte di modifica, dato atto che le stesse necessitano di assenso da parte delle autorità preposte.

Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Riduzione del consumo di suolo.

Preme evidenziare che l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) prevista dalla L.R. 31/2014 e approvata con deliberazione del C.R. di Regione Lombardia n. XI/411 del 19/12/2018, la quale ha acquistato efficacia il **13 marzo 2019** con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019), implica che **i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 debbano risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dalla stessa integrazione del PTR per contenere il consumo di suolo** (vedasi, in particolare ma non solo, il punto 2.2.1 e il punto 2.2.3 dei criteri). Tali criteri e indirizzi prevedono, in termini sintetici, soglie percentuali definite di riduzione della superficie complessiva degli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi/commerciali/direzionali e attenzione agli elementi di qualità dei suoli.

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la recente **Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019** prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il limite che si può cogliere in questa norma è che non viene fissata l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le varianti urbanistiche fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, si coglie l'occasione di questa variante generale per proporre al Comune di San Pellegrino Terme di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero, fermo restando che tali recuperi possano usufruire di infrastrutture fognarie ed acquedottistiche adeguate.

Censimento edifici con criticità.

Con le finalità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 prevede obblighi di individuazione/censimento del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019): **nel futuro rapporto ambientale si chiede di informare in merito agli esiti del suddetto censimento nell'ambito del territorio comunale**, da svolgere, allo stato attuale, entro il 31/12/2020 (art. 28 L.R. 18/2020).

È prevista anche l'individuazione di eventuali ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Vincoli.

Si chiede che nelle tavole della variante venga se del caso aggiornata la mappatura dei vincoli insistenti sul territorio.

Si chiede che nel futuro rapporto ambientale siano indicate le diverse tavole di riferimento per l'analisi di tutti i vincoli insistenti sul territorio.

Si ricorda il vincolo che insiste nella zona attorno ai depuratori e cioè quello dato dalla fascia di inedificabilità di 100 metri a partire da ogni punto del perimetro dell'area di pertinenza di ciascun impianto di depurazione (Delib. del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977).

Si ricorda che nel territorio di San Pellegrino Terme vi sono linee elettriche ad alta tensione.

Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) degli elettrodotti, meglio note come proiezioni a suolo delle fasce di rispetto, da rappresentare in cartografia di variante ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05, dovranno essere quelle richieste ai gestori delle linee interessate.

Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto e delle DPA deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria solo qualora significative.

Su ricorda che nel caso di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all'interno delle stesse, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μ T.

Inquinamento Luminoso.

Si segnala che è stata promulgata una nuova legge regionale e cioè la L.R. 31 del 5 ottobre 2015 che abroga le leggi precedenti.

Se ne richiamano di seguito i contenuti principali:

- la Giunta Regionale definirà attraverso un Regolamento le norme tecniche necessarie all'applicazione della legge e specifiche prescrizioni per la redazione del DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Regione Lombardia provvederà a promuovere iniziative di informazione in materia di illuminazione esterna finalizzate alla corretta applicazione della nuova legge;
- la Giunta regionale implementerà il SIT Regionale con i dati relativi agli impianti di illuminazione esterna che saranno forniti dai Comuni;
- i Comuni redigeranno ed approveranno il DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna) nel rispetto di quanto definito nel Regolamento Regionale (vedi punto sopra);
- il DAIE sarà approvato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale;
- i Comuni che già dispongono di un Piano di Illuminazione possono approvare il DAIE entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- spetta ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
- i gestori degli Osservatori Astronomici possono richiedere il riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso; le fasce di rispetto per gli Osservatori Astronomici già deliberate con Dgr nel 2000 e 2006 sono assimilate alle zone di particolare tutela, di cui all'art. 9 della nuova norma, fino alla data di emanazione dei singoli decreti (a seguito di richieste di riconoscimento) e comunque non oltre 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURL del Regolamento Regionale;
- i Parchi nazionali, i Siti Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette (art. 1 LR 86/1983) costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso.

Non è noto se il Comune di San Pellegrino Terme sia dotato di Piano Regolatore per l'Illuminazione Comunale PRIC o di DAIE. L'eventuale carenza di questi importanti strumenti rappresenta una criticità da affrontare mediante un'azione specifica della futura variante generale: ove non già provveduto **si dovrà quindi prevedere la redazione dei documenti pianificatori necessari per l'efficientamento e la riduzione dell'inquinamento luminoso** della pubblica illuminazione e non solo. Tali documenti andranno corredati di cronoprogramma esecutivo e prevedere lo stanziamento di idonee risorse economiche per l'attuazione degli interventi.

Risparmio della risorsa idrica.

Si ricorda che l'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede l'**obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

In merito a questo obbligo si ritiene che esso debba esser sicuramente perseguito nel caso di edifici ad uso residenziale e di nuove edificazioni, ad esempio, di tipo direzionale, commerciale, logistico, cioè senza emissioni a tetto che possano alterare sensibilmente la qualità delle acque meteoriche. Negli ultimi anni si sono verificati **lunghi periodi di siccità** che hanno reso necessaria l'adozione, in diverse aree del territorio nazionale, di misure di razionamento nella distribuzione della risorsa idrica potabile.

Questa situazione fa emergere ancora più chiaramente l'importanza di **prevenire la penuria d'acqua potabile**, oltre che con il recupero delle perdite di rete, attraverso la predisposizione nei nuovi edifici di misure di risparmio idrico e di misure per il recupero delle suddette acque piovane.

Ove non già provveduto, un richiamo, nell'ambito della normativa del futuro Piano e nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito, **all'obbligo** di recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture può risultare utile al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

Reti Ecologiche.

Non è noto se il Comune di San Pellegrino Terme sia già dotato di un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC).

Gli obiettivi specifici di una Rete Ecologica Comunale sono quelli di:

1. fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti e fornire uno scenario ecosistemico di riferimento;
2. fornire al PGT e relative varianti indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali e/o fornire al PGT un quadro adeguato di misure specifiche di mitigazione in modo tale che il Piano sia il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti;
3. fornire indicazioni per individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale funzionali al progetto di REC.

Si fa presente al Comune di San Pellegrino Terme che ai fini della costruzione di una Rete Ecologica Comunale (REC) completa ed efficace servono elementi conoscitivi e di progetto quali:

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Lo studio progettuale della REC deve partire dall'individuazione degli eventuali habitat di pregio presenti nel territorio comunale e/o in prossimità, dalla ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.), per poi giungere all'individuazione di **misure ad hoc, non generiche**, per il suo mantenimento o per la sua implementazione (es. espropri, piantumazioni di essenze gradite alla fauna, rinaturazioni in aree intercluse, realizzazione fasce arbustivo-arboree lungo le strade per innalzamento linee di volo avifauna, creazione stepping stones, definizione di specifiche modalità gestionali, ad esempio, per le aree agricole, realizzazione sottopassi faunistici, etc.).

L'elaborazione della REC richiede risorse economiche: affinché tali risorse siano spese in modo da raggiungere un efficace risultato è importante che i progetti di REC siano predisposti mediante l'intervento di **idonee figure professionali** in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure appropriate per la loro valorizzazione, connessione e tutela nel tempo da concretizzare attraverso la formulazione di specifiche norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Qualora il Comune possa disporre delle risorse finanziarie necessarie, si propone di cogliere l'occasione di questa variante per individuare, ove non già provveduto, un progetto di REC attraverso il supporto di professionisti esperti nel riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di connessioni ecologiche efficaci per il territorio in esame.

Valutazione d'Incidenza (VInCA).

A pag. 13 del documento di scoping viene riportato che *"...Pur non essendoci diretta interferenza fra gli orientamenti iniziali della variante del PGT vigente e i Siti Rete Natura 2000, si ritiene opportuno in fase di redazione del Rapporto Ambientale procedere con la fase di Screening della Valutazione di Incidenza, come già fatto in fase di redazione del PGT vigente..."*.

A tale proposito si coglie l'occasione per rendere noto, per opportuna conoscenza, che con Intesa del 28.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)** - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, le quali plausibilmente entro fine anno 2020 saranno recepite a livello regionale, costituendo di fatto un nuovo riferimento metodologico da seguire, anche per la fase di screening.

Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici.

La Legge 14/01/2013 n. 10, Legge Quadro Nazionale sugli spazi verdi urbani, all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato (9 mq/ab) stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonera i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto della distanza minima tra fabbricati. Tuttavia, il dato di fatto che una legge dello Stato ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è in generale, e al di là del rispetto del parametro di 9 mq di verde pubblico attrezzato per abitante, quello di rafforzare le quantità del verde piantumato all'interno delle aree urbanizzate, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica il miglioramento del microclima a livello locale (grazie all'effetto dell'ombreggiatura e dell'evapotraspirazione degli alberi e arbusti), l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche (vedasi nuove norme su invarianza idraulica e idrologica), prevenendo squilibri idrologici spesso concausa degli allagamenti urbani, e l'aumento delle aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le zone verdi piantumate, anche circoscritte, grazie all'ombreggiatura e l'evapotraspirazione delle piante, risultano incisive nel Tessuto Urbano Consolidato per ridurre l'effetto "isola di calore" estivo¹ e rendere i centri abitati più resilienti ai cambiamenti climatici.

Il Comune di San Pellegrino Terme, pur essendo inserito in un contesto montano, e quindi meno critico dal punto di vista climatico, reso edotto in merito, potrà valutare l'eventuale necessità di azioni correttive e migliorative della situazione esistente e di previsione all'interno del TUC.

¹ Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:

<http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria>

Superfici permeabili o drenanti.

Le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree **a verde profondo** e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

In tal senso appare congrua la definizione di superficie permeabile contenuta nel **Regolamento Edilizio-tipo nazionale**, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, da recepirsi obbligatoriamente anche da parte di tutti i Comuni lombardi (D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695). Per le definizioni, quali quella di superficie permeabile, incidenti sulle previsioni dimensionali urbanistiche, il recepimento va effettuato entro la prima revisione complessiva di tutti gli atti di PGT. Si ricorda pertanto di cogliere l'occasione della presente variante generale per adeguare, se del caso, il PGT di San Pellegrino Terme, e gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, alla definizione di superficie permeabile del Regolamento Edilizio Tipo nazionale.

Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile.

Il Comune di San Pellegrino Terme è inserito in **zona C a bassa criticità idraulica** in base al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i..

Nel documento di scoping non vi sono menzioni al **Documento Semplificato del Rischio Idraulico** previsto dall'art.14 comma 2 del regolamento regionale suddetto.

Si ricorda, ove non già provveduto, che i tempi concessi per la redazione del Documento, ai sensi dell'art. 14 comma 4, risultano trascorsi.

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale contiene gli elementi definiti nell'art. 14 comma 8 del regolamento regionale n.7/2017 e smi.

Mobilità sostenibile.

Allo scrivente Ente pervengono per conoscenza istanze, da parte di aziende dislocate nel territorio provinciale, indirizzate in via prioritaria alle amministrazioni comunali, volte a sollecitare quest' ultime a realizzare più piste ciclabili per poter raggiungere in bici i luoghi di lavoro.

Nell'ottica di contenere l'inquinamento atmosferico, la mobilità ciclopedonale dovrebbe interessare sempre di più non solo percorsi ricreativi ma anche percorsi casa-lavoro secondo un'esigenza, peraltro, sempre più sentita dai cittadini/lavoratori.

Si segnala la **L. 11/01/2018 n.2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"**. All'interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l'art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di **stalli per le biciclette** destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare che sono stati pubblicati anche il **D.Lgs. 257/2016** e **D.Lgs. 48/2020**. Questi decreti contengono le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli.

Le misure riguardano, mediante l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 mq e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

È quindi opportuno che il Comune sia edotto in merito a quanto sopra per predisporre al meglio gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di queste norme.

Distanze da allevamenti.

Si propone di applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 “Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Per gli allevamenti a carattere familiare vigono le distanze di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

Coerenza con altri strumenti pianificatori.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo, e valido per quanto applicabile, di Piani pertinenti con cui dovrà essere condotta l'analisi di coerenza delle previsioni nuove o riconfermate della variante generale:

- Piani sovracomunali (PTR-PTCP-PTC di Parchi, ecc.);
- Piano di zonizzazione acustica;
- Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA;
- Rete Ecologica regionale (RER), Rete Ecologica Provinciale (REP), Rete Ecologica Comunale (REC);
- Definizione delle aree di localizzazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione;
- Piano d'Illuminazione Comunale o DAIE (Documento di Analisi Illuminazione Esterna);
- Piano Urbano del Traffico;
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
- Individuazione Reticolo Idrico Minore, Principale e Consortile;
- Piani di Utilizzazione Agronomica;
- Piano d'Indirizzo Forestale;
- Piano Faunistico, ecc.

La coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento (art. 4 della L.R. 13/2001). Ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica.

Il principio guida della coerenza tra gli strumenti deve essere la prevenzione del deterioramento di aree non inquinate e il risanamento di quelle ove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Secondo quanto riportato nei criteri tecnici della D.G.R. n.VII/9776 del 12/07/2002 non è necessariamente la zonizzazione acustica che deve adeguarsi agli strumenti di pianificazione ma, se più funzionale alla tutela della popolazione dall'esposizione al rumore, può valere l'obbligo inverso di adeguamento degli strumenti urbanistici alla zonizzazione acustica (punto 1 dei criteri tecnici).